

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA****S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E**

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale di redazione della relazione geologica relativa all'attuazione dell'intervento costruttivo di n. 9 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Policoro, di cui alla Legge n. 21 del 08.02.2001 Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20000 abitazioni in affitto". – Contratto di Quartiere II – Iazzo Ricino.

PREMESSO

- che l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale con sede in Matera alla Via B. Croce n.2, per brevità denominato nel prosieguo della presente convenzione ATER, deve provvedere alla progettazione dei lavori di costruzione di n. 9 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Policoro;
- che è necessario conoscere le caratteristiche geologiche dei terreni di fondazione onde poter dimensionare le fondazioni del fabbricato;
- che, con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Progettazione e Costruzioni dell'A.T.E.R., n. _____ del _____, l'incarico di cui in narrativa è stato affidato _____, nato _____ il _____, iscritto presso l'Ordine dei Geologi di _____ al n. _____, con studio in _____ alla Via _____ n. _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

t r a

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera (codice fiscale n.00040490773) rappresentato dell'Ing. Angelo Luciano ADORISIO, nato a Matera il 07.01.1953 ed ivi domiciliato per la carica alla via Benedetto Croce n.2, nella qualità di DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.T.E.R.) di Matera,



e

il Dr. Geologo _____, iscritto presso l'Ordine dei Geologi di
_____ al n._____, con studio in _____ alla Via
_____ n._____, Codice fiscale _____,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'A.T.E.R. di Matera conferisce al Dr. _____, l'incarico dell'indagine geologico-tecnica per la costruzione di n. 9 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Policoro, di cui alla Legge n. 21 del 08.02.2001 Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20000 abitazioni in affitto". – Contratto di Quartiere II – Iazzo Ricino.

E' a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento dell'incarico, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

ART. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive del Servizio Tecnico dell'ATER, al quale sottoporrà un progetto di massima dei sondaggi da effettuare, con l'indicazione dei prelievi di campioni da eseguire e le rispettive analisi ritenute necessarie, corredato dal preventivo sommario delle spese occorrenti per l'effettuazione delle indagini e delle prove di laboratorio. L'inizio dei lavori di indagine è subordinato all'autorizzazione scritta del Dirigente dell'Ufficio Progettazione e Costruzioni dell'ATER.

ART. 3

Per l'esecuzione delle perforazioni e dei prelievi di campioni in sito o di qualsiasi altra indagine, che richieda l'uso di attrezzature particolari, il professionista si avvarrà dei mezzi e delle prestazioni di ditte specializzate di sua fiducia, previo formale assenso dell'Azienda. Le relative spese saranno rimborsate a presentazione di specifica di



dettaglio delle opere eseguite, valutate in base alla vigente Tariffa dei Prezzi della Regione Basilicata.

ART. 4

Eventuali analisi su prelievi di terreno, concordate con il Servizio Tecnico dell'ATER e preventivamente autorizzate con lettera scritta, saranno eseguite a cura diretta del professionista presso Laboratori specializzati. Le relative spese saranno rimborsate dall'ATER al professionista su specifica del laboratorio, redatta in conformità delle tariffe riportate nella vigente Tariffa Prezzi della Regione Basilicata.

ART. 5

Il professionista provvederà alla elaborazione della relazione geologica sui terreni di fondazione, sulla base delle risultanze delle indagini e prove effettuate. Detta relazione dovrà essere consegnata all'ATER, entro il termine massimo di mesi due dalla data dell'autorizzazione di cui all'art.2, nel numero di cinque copie complete, corredate inoltre dalla contabilizzazione dettagliata delle indagini ed analisi eseguite e dalle dichiarazioni di cui alla Legge regionale n. 38 del 6/8/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6

Qualora la prestazione della relazione venisse ritardata oltre il termine stabilito all'art. 5, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico per motivi giustificati, l'ATER stesso avrà la facoltà insindacabile, senza obbligo di messa in mora di ritenersi libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente e senza che quest'ultimo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese, che per qualsivoglia altro titolo. Nel caso, inoltre, che il programma costruttivo, prima dell'avvio delle indagini, per cause allo stato attuale non individuabili, non venisse più attuato, resterà facoltà dell'ATER revocare l'incarico al professionista, il quale non potrà avanzare pretese per danni di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per la registrazione del presente atto.

ART. 7

Per l'espletamento dell'incarico al professionista sarà corrisposto l'onorario, calcolato in base alla tariffa per le prestazioni dei geologici emanata con D.M. 18.11.1971 -



aggiornato alla data della prestazione professionale. Precisamente l'onorario sarà calcolato in base alle percentuali previste nella Tabella III classe I, categoria a) - con l'indicazione delle aliquote $(a+b+c) = 0,70$ della Tabella IV allegata alla predetta tariffa. Oltre al rimborso delle spese documentate per l'esecuzione delle perforazioni e delle analisi di laboratorio, al professionista saranno rimborsati gli ulteriori compensi accessori di cui agli artt.12, 14 e 29 della tariffa professionale, che verranno liquidati per patto espresso e convenuto nella misura forfetaria del 30% dell'onorario netto come innanzi determinato.

ART. 8

Il professionista incaricato si impegna a presentare polizza di responsabilità civile professionale, per la copertura assicurativa a far data dalla consegna della relazione geologico-tecnica, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza, a copertura della responsabilità professionale del professionista incaricato, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della relazione geologico-tecnica, che abbia determinato a carico dell'A.T.E.R., nuove spese di indagini e progettazione e/o maggiori costi, dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione della relazione geologico-tecnica ed avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia da presentarsi dovrà avere un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori di progetto. La mancata presentazione, da parte del professionista incaricato, della polizza di garanzia esonera l'A.T.E.R. dal pagamento della parcella professionale.

ART. 9

L'ATER fornirà la planimetria della zona interessata dall'intervento costruttivo.

ART. 10

La relazione resterà di proprietà piena ed assoluta dell'A.T.E.R.

ART. 11

Il Dr. _____ dichiara di avere domicilio fiscale in _____, Via _____ n. _____ e di avere il seguente numero di Codice Fiscale _____ e p. IVA _____.



L'A.T.E.R. ha il proprio domicilio fiscale in Matera alla Via B. Croce n.2 con codice fiscale n. 00040490773.

ART. 12

Il presente atto viene redatto in triplice originale, di cui una per ciascuna delle parti ed un esemplare per il Repertorio dell'Azienda e sarà registrato in caso d'uso.

Matera, li _____

Il Dirigente

Ufficio Progettazione e Costruzioni

(Ing. ADORISIO A. Luciano)

Il Professionista

(_____)

